

STATUTO

**FU.SO. COMUNITA'
ENERGETICA RINNOVABILE E
SOLIDALE SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANTU' CO VIA DOMEA 65

Numero REA: CO - 431571

Codice fiscale: 04258030131

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "I" all'atto Rep. N. 72.831/37.999

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Cantù (CO) la Società Cooperativa denominata "Fu.So. Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Società Cooperativa Impresa Sociale", abbreviato "Fu.So.-CERS".

La cooperativa si costituisce quale comunità energetica rinnovabile che opera in applicazione del D.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

La Cooperativa potrà trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nel promuovere e valorizzare lo sviluppo sostenibile, fornendo prevalentemente benefici ambientali economici e sociali ai suoi soci ed alla comunità in cui opera piuttosto che profitti finanziari.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sull'impiego di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi di qualità alle migliori condizioni possibili per ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile, anche al fine di ottenere il riconoscimento di finanziamenti o

contributi per la realizzazione degli impianti.

La cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

È ammessa, secondo le modalità indicate in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, sarà commisurato a quanto stabilito dalle norme di legge. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi a quanto riportato nel precedente capoverso.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La comunità energetica costituita in forma di cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed effettivamente controllata dai soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, come definiti ai sensi del precedente articolo, la Cooperativa esercita, in via stabile e principale ed ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 112/17, la seguente attività d'impresa di interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"

La Società si propone, in particolare, di esercitare le seguenti attività in relazione all'attività di interesse generale di cui alla richiamata lettera e) del D.Lgs. n. 112/17:

- a) produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;
- b) condivisione, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile stessa;
- c) il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;
- d) sottoscrizione di accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione della disponibilità degli impianti e/o dell'energia eccedentaria quella autoconsumata, anche al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- e) accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregazioni;
- f) la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia auto consumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la cura dei necessari rapporti con il GSE;
- g) l'organizzazione ed erogazione dei servizi necessari all'accesso alla migliore valorizzazione ed incentivazione dell'energia auto consumata all'interno

della comunità energetica inclusi la gestione dei rapporti col GSE, il monitoraggio della produzione dei consumi dei soci con finalità di verifica e di rendicontazione, l'accesso agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci, il riparto dei benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;

- h) sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;
- i) promozione di forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- j) la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;
- k) promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;
- l) fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- m) promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;
- n) educazione delle comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, attraverso la promozione e gestione di attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- o) realizzazione di convegni, studi, campagne di

sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

- p) erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider;
- q) progettazione, realizzazione, installazione e gestione, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, di impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- r) attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.. Entro i limiti di legge, compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui al citato articolo 2 comma 3 e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, compresa l'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nuove norme in materia di società cooperative e sue

eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa potrà altresì emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, in particolare in caso di svolgimento di attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma secondo lett. f) del D.Lgs n. 112/17. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nei limiti indicati all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono assumere la qualifica di soci cooperatori i soggetti comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- socio cooperatore consumatore: cliente finale titolare di un punto di connessione (POD) su reti elettriche ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private;
- socio cooperatore produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente,

nonché intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;

- socio cooperatore prosumer: cliente finale titolari di un punto di connessione (POD) su reti elettriche che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private e produttore di energia elettrica, intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa;
- Socio cooperatore promotore: persona fisica o giuridica che, pur non avendo ancora un punto di connessione (POD) o un impianto di produzione ubicato nel territorio di operatività della cooperativa, contribuiscono con apporti di natura economica, tecnica o organizzativa volti alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti o alla gestione e/o alla promozione delle attività comuni. La qualifica di socio promotore ha durata limitata nel tempo e non attribuisce diritto ai ristorni o ai benefici energetici diretti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per territorio di operatività della cooperativa s'intende il territorio compreso nel perimetro delle cabine primarie indicate nel sito istituzionale della cooperativa.

Sono altresì ammessi come soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 112/2017 e s.m.i e nei limiti previsti dalla legge stessa.

Si istituisce la figura di soci cooperatori, denominati soci fondatori. Sono soci fondatori gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, nonché le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica né le imprese private che non siano PMI.

Non possono essere soci:

- a) le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b) i soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

c) i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno

I soci della comunità mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;
- c) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente auto consumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;
- d) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;
- e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione

della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Se trattasi di società, associazioni, fondazioni od enti in genere la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

- h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- i) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;
- j) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- k) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- l) nel caso di imprese, dichiarazione attestante la natura di PMI;

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti e), f) e g) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- m) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- n) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

Inoltre, i soci della Cooperativa mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia.

Ai soci fondatori è attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 1. del capitale sottoscritto;
 2. dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
 3. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali
- c) al conferimento alla Cooperativa o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 o dalla disciplina di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021;
- d) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- e) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto

di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale.

f) a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;

g) se produttore, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo prodotta dalle unità di produzione registrate all'interno della presente comunità energetica.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti m) e n) sono ulteriormente obbligati:

a) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione anche a titolo gratuito della Cooperativa i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci cooperatori. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione)

I soci cooperatori individuano la cooperativa quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Il Consiglio di amministrazione è delegato al riparto degli incentivi per il riparto dell'energia condivisa.

Con l'avvenuta ammissione, il socio cooperatore, a qualunque categoria appartenga, conferisce alla cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il G.S.E. per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto

societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.

I soci cooperatori affidano alla cooperativa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita e il GSE. Spetta alla cooperativa, per il tramite ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata.

La Cooperativa disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto loro spettante dell'incasso del precedente comma tenuto conto:

- dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
- del contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
- della categoria di soci cooperatori di appartenenza tra quelle indicate nell'articolo 5;
- della destinazione di una quota almeno pari all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa indicato dai provvedimenti attuativi del D.LGs n. 199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito regolamento. Tale previsione trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:
 - o nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55% (cinquantacinque per cento);
 - o nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45% (quarantacinque per cento);

La comunità energetica può delegare tutte o parte delle attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua

durata, o alle condizioni di rinnovo.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio e trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Il trasferimento delle quote è subordinato all'accettazione del Consiglio di Amministrazione così come normato dall'art.2530 del Codice civile.

Art. 10 (Recesso del socio)

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore appartenente alla categoria di consumatore può recedere in qualsiasi momento.

Il socio cooperatore appartenente alla categoria dei produttori può recedere nei seguenti casi:

- se ha perso i requisiti richiesti per l'ammissione
- nel caso di sopravvenuta impossibilità per cause oggettive di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso, ad eccezione che per i soci cooperatori produttori per i quali il rapporto mutualistico continua fino alla scadenza del periodo di incentivo definito con il GSE.

Per l'esercizio del diritto di recesso è dovuto il pagamento di un corrispettivo, equo e proporzionato, da determinarsi sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 11 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
- b) che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 20 giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che non abbia comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibile; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 giorni, nelle sedi dei comitati soci, l'elenco dei soci irreperibili;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

I soci esclusi per i motivi indicati nelle precedenti lettere a), b) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 40 e 41, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o altro mezzo equipollente che

sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i., e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui

all'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote.

la quota ha un valore nominale pari ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Delibera di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte

non può comunque essere superiore, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lett. A) del D.Lgs. n. 112/17, all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - a. 1 voto fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
 - b. 2 voti oltre 50.001 euro e fino a 200.000 euro di capitale sottoscritto;
 - c. 3 voti oltre 200.001 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle quote a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori persone fisiche rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di

legge;

b. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, persone giuridiche ed enti in genere rappresentati da quote del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

c. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);

2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo 7;

4. dalla riserva straordinaria;

5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. La Cooperativa ha facoltà di emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice civile.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell'articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Al socio che è negato il trasferimento della partecipazione

spetta il diritto alla liquidazione delle quote secondo i criteri stabiliti in tema di diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art.2535 codice civile. Il pagamento al socio uscente dovrà essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 23 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, fermo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs. 112/2017, destinandoli:

- a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b. un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'articolo 25;
- c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d. a remunerazione del capitale dei soci sovventori nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3 del d. lgs. 112/2017 ;
- e. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3 del d. lgs. 112/2017;
- f. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 3 del d. lgs. 112/2017.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24 (Bilancio sociale)

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale è approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso il registro delle imprese.

La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.

Art. 25 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base degli acquisti di beni e servizi effettuati dai soci in ciascun esercizio

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) sindaco monocratico o Collegio Sindacale

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i.;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede alla nomina del sindaco, del Presidente del

Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 112/17;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni, incluso quello di cui all'articolo 8;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2. la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco Unico o dal Presidente del Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'organo amministrativo può decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione, che dovranno essere indicate nell'avviso di convocazione. Nello specifico, il consiglio di amministrazione può stabilire che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di

telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione; oppure che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto; oppure che la riunione si possa tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni, ad eccezione della nomina delle cariche sociali di cui all'articolo 30 (trenta) penultimo comma.

Art. 30 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea, che ne

determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Ai soci fondatori è attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

Ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Spettano al Consiglio di amministrazione le seguenti decisioni:

- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del Codice civile

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o mail ordinaria, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri

Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 32, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori può essere corrisposto un compenso nei limiti di quanto indicato dall'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs 112/2017 e s.m.i.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui

firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

L'assemblea nomina ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs n.112/2017 un organo di controllo interno che può essere alternativamente costituito, secondo la delibera dell'assemblea all'atto della nomina, in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 comma secondo del D.Lgs. n. 112/17.

Il collegio sindacale svolge anche le funzioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 112/17 e successive modifiche.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina nei limiti di quanto indicato dall'art. 3 comma 2 lettera a) del d.lgs 112/2017 e s.m.i., il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 838bis e ss. c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter c.p.c..

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017 e dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017 e s.m.i.;
- b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni e quote, offerti in sottoscrizione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari in misura

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi ai sensi dell'articolo 3, del d.lgs. 112/2017;

c. non potrà distribuire riserve fra i soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. 112/2017;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 46 clausole assenza scopo di lucro

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 43, la cooperativa, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 112/17:

- a) non potrà corrispondere ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) non potrà corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) non potrà acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) non potrà cedere beni o prestare servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le

vigenti norme di legge sulla disciplina dell'impresa sociale.
Per quanto non previsto dal d. lgs. 112/2017 contenente la
disciplina dell'impresa sociale si applicano le disposizioni
di cui al d. lgs. 117/2017 e le disposizioni di cui al
titolo VI libro V del codice civile, contenente la
"disciplina delle società cooperative"; a norma
dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità
limitata.

F.to Stefano Caria

F.to Cristiano Terraneo

F.to Luigi Colzani

F.to Roberto Grisoni

F.to Colombo Giorgio

F.to Michele Benazzi

F.to Francesco Pavesi

F.to Garbagnati Carlo

F.to Anna Colombo

F.to Matteo Marelli

F.to Sergio Marelli

F.to Galetti Dario

F.to Elisa Viganò

F.to Mario Mascheroni

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS.
7 MARZO 2005 N. 82
CANTU', 11 NOVEMBRE 2025
F.TO COLNAGHI DOTTOR PIERCARLO NOTAIO

ASSOLVIMENTO DEL BOLLO VIRTUALE IN ENTRATA CON
AUTORIZZAZIONE N. 0156525 DEL 7 NOVEMBRE 2018 DIREZIONE
REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA